

NORME DI FUNZIONAMENTO
DELLA SOCIETA'

"Brescia Infrastrutture S.r.l."

TITOLO I

**COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE DURATA
CAPITALE SOCIALE**

Articolo 1

1. La società è denominata

"Brescia Infrastrutture S.r.l."

"B.I." ed è costituita ai sensi dell'art.2463 del codice civile.

Articolo 2 - Oggetto sociale

A. La Società:

*(A0) detiene la proprietà delle infrastrutture alla stessa attribuite in sede di scissione di Brescia Mobilità SpA;

* nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, può detenere la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali attinenti:

- (A1) servizi pubblici locali;

- (A2) attività rese a favore del Comune di Brescia, che non configurino servizi pubblici locali.

B. La Società può detenere la proprietà di fabbricati civili,rurali, industriali, commerciali ed artigianali, nonché di ogni altra tipologia di immobile, rete, impianto, dotazione patrimoniale.

C. La proprietà dei beni di cui sopra sub AO) ed A1) è incedibile da parte della Società, se così sia previsto dalla normativa vigente, salvo il trasferimento della proprietà stessa al Comune di Brescia, nonché salvo che i beni stessi siano dichiarati non più attinenti lo svolgimento di servizi pubblici locali, e pertanto cedibili anche a terzi, a fronte di provvedimenti del Comune di Brescia.

D. La Società pone le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di cui sopra sub AO) ed A1) a disposizione dei soggetti incaricati dello svolgimento dei singoli servizi ed attività, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dal Comune di Brescia.

E. Gli atti che regolamentano i rapporti tra la Società ed i soggetti di cui sopra sub D stabiliscono le competenze e gli obblighi relativamente alle infrastrutture di proprietà della Società.

F. Oltre che della proprietà, la società può disporre, relativamente ai beni di sopra sub A) e B), anche di altri diritti reali.

G. Relativamente ai beni di cui sopra sub A) e B), la Società può:

- procedere alla progettazione, alla realizzazione in proprio o in appalto ed all'acquisto;

- essere conferitaria in natura, nonché beneficiaria di procedure di scissione o incorporante in procedure di fusione;

- acquisire la disponibilità a qualsiasi altro titolo consentito dalla legge;

- realizzare ogni intervento incrementativo patrimoniale (investimenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie e simili).

H. Fermo quanto sopra sub G), la Società può procedere alla gestione, manutenzione ordinaria, amministrazione dei beni sub A1) di cui dispone nel rispetto della normativa vigente.

I. Fermo quanto sopra sub G), relativamente ai beni sub) A2) e B) la Società può

gestire, effettuare manutenzioni ordinarie, amministrare, affittare, concedere, cedere a terzi, valorizzare in qualsiasi altra forma i beni stessi.

J. La Società svolge quanto elencato alle lettere precedenti con riguardo al proprio patrimonio, nonché al patrimonio del Comune di Brescia o di terzi nel rispetto della normativa vigente.

K. La società può svolgere attività, nel campo immobiliare, di predisposizione ed esecuzione di indagini e pratiche amministrative, di ottenimento di licenze, concessioni, permessi ed utenze, di formulazione di preventivi, stime ed analisi, di conferimento di incarichi professionali.

L. La società può svolgere attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, anche coattiva, degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, compatibilmente con la normativa vigente.

M. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

N. La Società non può assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie o strumentali.

O. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

P. La Società può prestare anche garanzie fideiussorie, concedere garanzie reali o personali a favore di società partecipate o collegate o di cui il Comune di Brescia sia socio, compatibilmente con la normativa vigente.

Q. La Società opera esclusivamente nel rispetto degli indirizzi assegnati dal Comune di Brescia; detti atti di indirizzo, il presente statuto e gli atti di regolamentazione dei rapporti tra Ente e Società garantiscono il controllo, del primo sulla seconda, analogo a quello che esercitano su un proprio ufficio. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 3 - Sede

1. La società ha sede nel Comune di Brescia.

Articolo 4 - Durata

1 La durata della società è individuata nel termine del 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

Articolo 5 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 120.183.000,00 (centoventimilionicentoottantatremila virgola zerozero) diviso in quote a norma di legge.

2. Il capitale sociale dovrà essere integralmente posseduto dal Comune di Brescia, che è quindi socio unico della società.

3. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

4. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il

preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis comma 2^a del codice civile.

5. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, o dell'Amministratore, nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non occorre l'autorizzazione del socio ai sensi dell'art. 2465 comma 2 codice civile.

Articolo 6 - Finanziamenti

1. Relativamente al finanziamento dei propri investimenti e svolgimenti, la Società può:

- impiegare le risorse finanziarie generate dal proprio autofinanziamento in termini di canoni di concessione, di affitto e per ogni altra modalità di assegnazione a terzi consentita dalla legge;
- beneficiare di aumenti di capitale sociale in denaro o in natura, contributi in conto impianti, contributi e versamenti in conto capitale, finanziamenti soci fruttiferi o infruttiferi;
- ricorrere all'indebitamento presso terzi, oneroso e non oneroso;
- emettere titoli di debito a norma dell'articolo 2483 del codice civile;
- acquisire qualsiasi altra fonte di finanziamento consentita dalla legge.

2. Per il rimborso dei finanziamenti soci troverà applicazione l'art. 2467 del codice civile.

Articolo 7 - Domiciliazione

1. Il domicilio del socio, degli amministratori, dei sindaci o del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

2. A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 8 - Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.

Articolo 9 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo codice civile.

Articolo 10 - Decisioni del socio unico

1. Il socio Comune di Brescia decide, sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dai successivi commi 2 e 3, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

2. La nomina del Presidente, del Vice Presidente, carica prevista unicamente per la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, del terzo amministratore, ovvero dell'Amministratore Unico, nonché del Presidente del Collegio Sindacale, dei componenti effettivi e supplenti di quest'ultimo avviene a norma dell'art.2449 codice civile con decreto del Sindaco del Comune di Brescia.

3. Sono in ogni caso riservate alla competenza del socio Comune di Brescia:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) la determinazione del compenso annuale di ciascuno degli amministratori e triennale dei componenti del collegio sindacale, ove non individuata come da precedente comma 2). Vigè il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di

risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

c) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

d) la decisione di compiere operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto sociale e/o una modifica dei diritti del socio;

e) l'approvazione dei piani triennali e del budget annuale, i quali debbono essere approvati entro il 30 Settembre di ciascun anno;

f) l'assunzione di finanziamenti onerosi da terzi per importi superiori ad euro 5 milioni;

g) l'acquisto e la cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in altre società e soggetti;

h) l'emissione di obbligazioni ex art.2483 codice civile;

i) l'eventuale nomina del Direttore Generale, su proposta dell'Organo Amministrativo;

j) lo scioglimento anticipato della Società;

k) la soppressione della clausola compromissoria di cui all'art.25;

l) l'approvazione di acquisizioni immobiliari, mobiliari di qualunque genere finalizzate ad estendere il patrimonio della Società.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 11 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- Assemblea

- Organo Amministrativo

- Collegio Sindacale, se nominato od obbligatorio.

2. Vige il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 12 - Assemblea

1. Le decisioni del socio devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare.

2. L'Assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in Provincia di Brescia, dall'Organo Amministrativo, con avviso spedito, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telegrafo, fax, posta elettronica, salvo i casi di urgenza, nei quali è ammessa la convocazione con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, anche a mezzo telegrafo, telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, spedito ai soci almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista altra data per la seconda convocazione, nel caso in cui in l'Assemblea in prima convocazione non risultasse legalmente costituita, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

5. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, in forma totalitaria, quando ad essa partecipano il socio e l'Organo Amministrativo e tutti i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti oggetto di decisione; nel caso in cui i componenti dell'Organo Amministrativo o i Sindaci, se nominati, non partecipino personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli

argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 13 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di assenza o impedimento, l'Assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.
2. Le riunioni dell'Assemblea si potranno svolgere anche per audio o video conferenza, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.
3. Il Presidente della seduta propone all'Assemblea la nomina un Segretario che lo assiste, scelto anche tra non soci.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
5. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà essere conservata dalla società.
6. La rappresentanza non può essere conferita se non a membri della Giunta o del Consiglio, nonché a dipendenti, del Comune di Brescia.

Articolo 14 - Verbale dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni; devono inoltre essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 13 comma 2.
4. Il verbale relativo alle delibere Assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da Notaio.
5. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 15 - Organo Amministrativo

1. L'amministrazione della Società è affidata, a fronte di specifica deliberazione Assembleare, ad (i) un Amministratore Unico, o a fronte di specifica deliberazione Assembleare motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, ad (ii) un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, da eleggersi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 120/2011.
2. Il numero (in ogni caso non superiore a cinque) di esercizi di durata in carica degli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore.
4. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta

richiesta scritta da un consigliere. La convocazione viene fatta dal Presidente con raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 ore prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il Revisore, se nominati.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di due componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto favorevole del Presidente; in caso di assenza di quest'ultimo, del Vice Presidente.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la seduta e dal segretario. L'Amministratore Unico tiene un libro delle proprie determinazioni, con numerazione progressiva ed in ordine cronologico.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video conferenza, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

8. Se, per qualunque causa (morte, dimissioni o altro), vengono a mancare due o tre dei consiglieri in carica, si intenderà decaduto con effetto immediato l'intero Consiglio. Il Sindaco del Comune di Brescia, ai sensi dell'art.2449 codice civile, dovrà subito essere informato dal Collegio Sindacale, dagli amministratori decaduti (se esistenti) o dal socio più diligente. Quanto al comma precedente vale anche nel caso in cui venga a mancare l'amministratore unico. In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni di un consigliere, questi decade dall'incarico ed è sostituito a norma dell'articolo successivo.

9. Se, per qualunque causa (morte, dimissioni o altro), viene a mancare un consigliere in carica, il Sindaco del Comune di Brescia, ai sensi dell'art.2449 codice civile, provvede a sostituirlo entro un mese dalla cessazione. Il consigliere nominato in sostituzione di quello cessato dalla carica assume l'anzianità di nomina di quello sostituito.

10. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto mandato e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, l'Organo Amministrativo decaduto compie atti di ordinaria amministrazione per i successivi 45 giorni.

11. Non costituisce causa di incompatibilità il ricoprire il ruolo di amministratore della Società con il ruolo di amministratore, oltre che di società partecipanti o controllanti, di società partecipate o controllate.

12. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno solo dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, salva l'attribuzione a quest'ultimo di deleghe ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; sono fatte salve le competenze del Direttore, se nominato, di cui all'art.16.

13. I Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

14. L'Amministratore Unico, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è il legale rappresentante della Società.

15. Nel caso in cui sia istituito il Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vice Presidente, all'Amministratore delegato e/o al Direttore Generale.

16. Non può essere nominato e se nominato decade, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

17. Non possono ricoprire la carica di amministratore unico il Sindaco, i componenti della Giunta comunale e i consiglieri del Comune di Brescia.

Art. 16 - Direttore Generale

1. Può essere nominato il Direttore Generale. L'eventuale nomina è di competenza dell'Assemblea, su proposta deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, che ne individua le relative competenze ed il compenso.

2. Ai fini della nomina, il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale.

3. Ai sensi dell'art. 2396 del codice civile al Direttore Generale si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti affidati.

Articolo 17 - Organo di controllo

1. La revisione legale può essere affidata ad un collegio sindacale o ad un Revisore contabile o una società di revisione.

2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 codice civile, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 18 - Composizione e durata

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

2. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

3. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati presso l'ente locale.

4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica.

5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

6. I sindaci sono rieleggibili entro i limiti previsti dalla normativa afferente i componenti del collegio di revisione di cui al Testo Unico Enti Locali cui si fa rinvio dinamico.

7. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 19 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 codice civile.

2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di

Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 codice civile.

Articolo 20 - Cessazione dalla carica

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione del socio. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione del socio per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

3. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 21 - Competenze e doveri del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. e può esercitare il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma codice civile.

2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. I sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 22 - Revisore unico

1. In alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società può nominare per il controllo contabile un Revisore o società di revisione, iscritti al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

2. Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Articolo 23 - Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1/1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo della società provvede alla formazione del bilancio e alle conseguenti formalità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato dal socio nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

5. Il socio che approva il bilancio decide anche in merito alla distribuzione degli utili.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto

dall'articolo 2482-ter codice civile;

b. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 codice civile, in caso di recesso da parte del Comune di Brescia;

c. per deliberazione dell'Assemblea;

d. per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'Organo Amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

3. L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il socio e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da collegio arbitrale composto da tre membri che giudicherà ritualmente secondo il regolamento della camera arbitrale di Brescia.

2. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

3. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

5. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Articolo 26 - Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile anche per le società a responsabilità limitata.